

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

DECRETO n. 43 del 24 gennaio 2023.

**Procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza Covid-19 - Rettifica e sostituzione del D.A. n. 1346/2022.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del servizio sanitario nazionale;
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993 n. 30 "norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
- VISTA** la l.r. 20 agosto 1994 n. 33 recante tra l'altro "...Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" ed in particolare l'art. 17 comma 5 secondo cui "La Regione può delegare alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le attività istruttorie relative ai compiti in materia sanitaria che sono attribuiti alla sua competenza;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009 n. 5 "norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
- VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 "disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190" (piano nazionale anticorruzione);
- VISTA** la legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e s.m.i. ed, in particolare, l'art 68 recante norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa, il cui comma 4 prevede che i decreti assessoriali, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione;

**VISTO** l'art. 13 del DL 18/2020 nel testo convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che ha previsto fino al 31/12/2022 l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea, mediante presentazione di apposita istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto;

**RICHIAMATO** il successivo comma 2 ai sensi del quale "... l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione, nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge;

**VISTO** l'art. 6-bis del DL 23/07/2021 n. 105, nel testo convertito, che ha prorogato le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie prevedendo "Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2023 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27";

**EVIDENZIATO** che lo strumento fornito dall'art. 13 possa fornire una adeguata risposta alla grave carenza di personale consentendo di rafforzare l'attività assistenziale sul territorio regionale per garantire l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nelle strutture pubbliche e private accreditate o autorizzate che hanno fronteggiato l'emergenza da Covid-19;

**VISTO** il D.A. 1346/2022 del 22/12/2022 che ha approvato le procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19;

**TENUTO CONTO** che per esigenze di semplificazione e snellezza delle procedure ed al fine di consentire celermente l'esercizio temporaneo della professione sanitaria da parte dei professionisti che hanno conseguito una qualifica all'estero, nel rispetto delle previsioni di cui al citato art. 13 DL 18/2020 e ss.mm.ii. si rende necessario procedere ad una modifica delle procedure descritte nel medesimo DA 1346/2022 che pertanto vengono sostituite da quelle descritte negli allegati al presente Decreto;

**RITENUTO OPPORTUNO** consentire alle Aziende del SSR ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate che concorrono a far fronte alle esigenze di contenimento dell'emergenza da Covid 19 di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare del personale medico infermieristico ed oss;

**RITENUTO NECESSARIO** autorizzare fino al 31/12/2023, salva ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno, in linea con le previsioni di legge, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale che sostituisce quella descritta nel DA 1346/2022;

**RITENUTO, altresì, NECESSARIO** onerare le Aziende del SSR e le Asp per se stesse e per le strutture sanitarie autorizzate o accreditate interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19 e ricadenti nel proprio ambito provinciale, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso gli Uffici del personale aziendale, da effettuarsi entro e non oltre il termine di quindici giorni dal recepimento delle relative istanze.

Per tutto quanto sopra richiamato e ritenuto

## DECRETA

### Art. 1

In sostituzione del precedente D.A. 1346/2022 ed applicazione dell'art. 13 del DL 18/2020 per come modificato dall'art. 6 bis del DL 135/2021, autorizzare fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende ed Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii. ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno, secondo le previsioni di legge, che consenta di svolgere attività lavorativa, secondo la procedura indicata nell'allegato al presente decreto assessoriale.

### Art. 2

Onerare le Aziende del SSR e le Asp per se stesse e per le strutture sanitarie autorizzate o accreditate interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19 e ricadenti nel proprio ambito provinciale, che intendono instaurare un rapporto di lavoro temporaneo con i soggetti indicati dalla richiamata norma nazionale, della valutazione del possesso dei requisiti professionali e di esperienza dei candidati con qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea, secondo la procedura descritta nel documento allegato, attraverso l'acquisizione e disamina della documentazione a ciò necessaria, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dal recepimento della medesima istanza.

### Art. 3

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto nei casi di assunzione di personale da parte delle Aziende del SSR queste dovranno avvenire nel rispetto dei tetti di spesa assegnati con provvedimenti regionali alle singole aziende in materia ed in coerenza con i piani di fabbisogno e dotazione organica approvati nel rispetto del DA 2201/2019 e ss.mm.ii.

### Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, 24 gennaio 2023.

REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute  
Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica  
Servizio 1 "Personale del S.S.R. - Dipendente e Convenzionato"

**Procedure per l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario ai sensi dell'art. 13 del DL 17/03/2020, n.18 e ss.mm.ii. presso le Aziende del SSR e strutture sanitarie private o accreditate, impegnate nell'emergenza da COVID-19.**

L'art 13 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e ss.mm.ii., prevede che *"fino al 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19 una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi dell' articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 del presente decreto"*.

Il successivo comma 2 prevede che *"Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge."*

La predetta normativa introduce nell'ordinamento nazionale una deroga temporanea al preventivo e necessario riconoscimento del titolo estero abilitante in Italia all'esercizio delle professioni sanitarie e della qualifica professionale di operatore socio sanitario, la cui procedura è di competenza del Ministero della Salute.

Tenuto conto che la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria finalizzata a fronteggiare l'emergenza pandemica ha coinvolto anche le strutture socio sanitarie sopra indicate le quali hanno dovuto adottare provvedimenti per il contenimento del rischio di contagio ed alle difficoltà legate all'emergenza epidemiologica si è aggiunta la diffusa e perdurante carenza di personale medico, sanitario, infermieristico e di supporto all'assistenza sanitaria.

Richiamate, a tal fine, le predette norme nazionali, la Regione Siciliana ritiene opportuno avvalersi della possibilità offerta alle Regioni ed alle PP.AA. di consentire alle Aziende del SSR ed alle strutture sanitarie interessate anche private autorizzate o accreditate che concorrono a far fronte alle esigenze di contenimento dell'emergenza da Covid 19 di reperire le necessarie figure sanitarie ed in particolare del personale medico, sanitario, infermieristico ed oss.

Pertanto, si ritiene necessario autorizzare fino al 31/12/2023, salvo ulteriore proroga che dovrà essere prevista dalla medesima legislazione nazionale, le Aziende, Enti del SSR e le strutture sanitarie autorizzate o accreditate interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19, al reclutamento temporaneo del suddetto personale in possesso di qualifica conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea e di

certificazione di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, nonché in deroga all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/20001 e ss.mm.ii., ai cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno, secondo le previsioni di legge.

A tal fine le Aziende, gli Enti del SSR e le Aa.ss.pp per se stesse e per le strutture sanitarie autorizzate o accreditate interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza COVID-19 e ricadenti nel proprio ambito provinciale, potranno acquisire le manifestazioni di interesse aventi come destinatari il personale sanitario citato (medico, sanitario, infermieristico ed oss). Potranno essere valutate anche le istanze pervenute anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, previa apposita istruttoria sulla regolarità della documentazione presentata.

Gli interessati, potranno presentare istanza, compilando il modello fac-simile di domanda di cui all'Allegato A, in possesso di qualifica professionale sanitaria o di qualifica professionale di operatore socio sanitario, che intendono esercitare temporaneamente sul territorio regionale, presso le Aziende pubbliche e presso le strutture private autorizzate o accreditate, in via autonoma o dipendente, la qualifica conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive dell'Unione Europea.

Le domande presentate dai soggetti interessati, utilizzando il modulo di cui all'allegato A ed in possesso dei requisiti ivi previsti, rappresentano la manifestazione di una disponibilità per la copertura di eventuali necessità da parte delle Aziende pubbliche e delle strutture private autorizzate o accreditate.

Le istanze dovranno essere indirizzate alle Aziende del SSR che provvederanno alla loro verifica e valutazione preliminare, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di seguito specificati. Per le strutture private autorizzate o accreditate, i professionisti dovranno indicare la specifica struttura privata prescelta, fermo restando che la istanza dovrà essere indirizzata all'Azienda territoriale ricompresa nell'ambito provinciale che dovrà altresì curarne la relativa istruttoria documentale e comunicarne il relativo esito.

Al termine della suddetta procedura, che dovrà essere svolta con la dovuta celerità e non superare i termini di quindici giorni per la relativa istruttoria, sarà onere delle Aziende pubbliche e delle Asp anche per conto delle strutture private autorizzate o accreditate, costituire distinti elenchi di soggetti idonei, differenziando in base al profilo professionale posseduto: per il personale medico sarà introdotta una ulteriore distinzione sulla base del possesso della specializzazione nella disciplina di appartenenza, al quale attingere sulla base delle necessità di utilizzo temporaneo di professionisti per le esigenze assistenziali.

Inoltre, le Aziende del SSR dovranno trasmettere al Servizio 1 "Personale del SSR dipendente e convenzionato" la scheda anagrafica e professionale per ogni singolo professionista contrattualizzato – allegato B.

#### ***Presentazione dell'istanza***

Ai sensi della normativa nazionale in oggetto, i professionisti interessati devono presentare istanza, corredata da una copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

La domanda dovrà essere, inoltre, corredata dai seguenti documenti:

*- copia conforme all'originale del titolo di studio della qualifica professionale sanitaria (Professioni Sanitarie);*

*- certificazione di iscrizione all'albo professionale nel paese di provenienza;*

*oppure per l'esercizio della qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) copia conforme all'originale della qualifica professionale O.S.S. e del relativo programma formativo, avente almeno 1.000 ore di corso di formazione, di cui 500 ore di teoria e 500 ore di tirocinio pratico (servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali);*

*- curriculum vitae, redatto su formato europeo e tradotto in lingua italiana;*



- copia del documento d'identità in corso di validità (nel caso di domanda sottoscritta con firma autografa);
- copia permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativo (per i cittadini dei Paesi appartenenti e non appartenenti all'U.E.) fermo restando ogni altro limite di legge

Si segnala la necessità che i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

Altresi, nel caso in cui l'interessato non sia in grado di produrre il certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, in quanto nel proprio Paese non è previsto un Ordine professionale di riferimento, è necessario che il professionista provveda ad allegare alla domanda copia della dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo.

La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La dichiarazione di valore dovrà certificare:

- a) che il titolo è stato rilasciato da autorità competente nel Paese di conseguimento;
- b) i requisiti di accesso al corso (scolarità di base);
- c) che il titolo è abilitante all'esercizio della professione nel Paese dove è stato rilasciato;
- d) gli anni di durata del corso di laurea;
- e) l'autenticità della firma apposta sul titolo e la regolarità del titolo stesso (in mancanza di tale certificazione di autenticità, è richiesta la legalizzazione del titolo effettuata dalle competenti Autorità);
- f) le attività professionali che il titolo consente di esercitare nel Paese di conseguimento.

COPIA TRATTA DAL SITO  
NON VALIDA PER LA

Allegato A

**MODULO FAC-SIMILE DI DOMANDA PER L'ESERCIZIO TEMPORANEO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE E DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO CONSEGUITE ALL'ESTERO, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.L. 17.03.2020, N. 18, CONVERTITO NELLA L. 24.04.2020, N. 27 e SS.MM.II.**

All' ASP / Azienda

oppure All'Asp (per conto della  
struttura privata convenzionata

\_\_\_\_\_)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, e ss.mm.ii.

Il/la sottoscritto/a cognome \_\_\_\_\_ nome \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ provincia (\_\_\_\_) il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ provincia (\_\_\_\_) cap \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e-mail/pec \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

manifesta la propria disponibilità a svolgere attività professionale nella qualità di \_\_\_\_\_ (indicare la professione sanitaria o la qualifica professionale di operatore socio-sanitario in base ad una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea) presso codesta Azienda/struttura sanitaria autorizzata o accreditata interessata direttamente o indirettamente nell'emergenza da COVID-19

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 445/2000)

**DICHIARA**

di essere in possesso del titolo di studio o qualifica professionale di *(indicare il nome del titolo di studio in lingua originale)*

conseguito presso l'Università/Istituto di qualificazione professionale di \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

di avere conseguito eventuale diploma di specializzazione in *(solo per il titolo di medico. Indicare in lingua originale)*<sup>1</sup>

rilasciato dall'Università di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> da compilare esclusivamente a cura di medici chirurghi



di essere iscritto all'Ordine/Albo professionale dei/degli \_\_\_\_\_

di (*indicare il Paese*) \_\_\_\_\_ dal

2

di conoscere le seguenti lingue:

Italiano

Altre (specificare) \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara altresì di possedere il seguente indirizzo di posta certificata

\_\_\_\_\_ quale **domicilio digitale** da cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda.

di possedere, altresì, un indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma

---

<sup>2</sup> alla documentazione e all'eventuale dichiarazione di valore deve essere allegata la traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, che ne attesti la conformità all'originale. In alternativa la traduzione può essere giurata o asseverata da un Tribunale italiano.

**SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE**

- copia conforme all'originale del titolo di studio/dell'attestato di qualifica conseguito all'estero
- copia conforme all'originale del diploma di specializzazione (*solo per **medici chirurghi***)
- copia conforme all'originale della certificazione dell'iscrizione all'Ordine/Albo professionale (*solo per qualifiche professionali sanitarie*).

Nel caso in cui nel Paese di provenienza non sia presente un Ordine Professionale di riferimento è necessario allegare alla domanda la dichiarazione di valore, conforme all'originale, rilasciata dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo. La conformità all'originale dovrà essere resa secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 205 e s.m.i., ovvero attestata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (vedi nota 3)

- copia conforme all'originale dei programmi dettagliati degli studi (*solo per gli **operatori socio-sanitari***) (vedi nota 3)
- curriculum vitae formato europeo redatto in lingua italiana
- copia del documento d'identità in corso di validità (*nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma autografa*)
- copia del permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa per i cittadini di Paesi non U.E. (4)
- informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sul trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

Allegato B

Azienda

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_

Città di nascita \_\_\_\_\_

Stato provenienza \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

Telef. \_\_\_\_\_

Titolo di studio/qualifica professionale \_\_\_\_\_

Diploma di specializzazione (solo per i medici) \_\_\_\_\_

Università/Istituto di qualificazione professionale \_\_\_\_\_

Data conseguimento \_\_\_\_\_

Ordine /Albo professionale \_\_\_\_\_

Paese \_\_\_\_\_

Conoscenza delle lingue (specificare oltre quella italiana)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(2023.4.286)102